

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4914

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

e col Ministro delle finanze

(DEL TURCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2000

—————

Modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente il
termine di sottoposizione di disegni di legge al Presidente
della Repubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, all'articolo 1-*bis* (introdotto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e modificato dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1999, n. 208) così dispone:

«1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:

(*omissis*)

b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bi-

lancio pluriennale programmatico che vengono altresì trasmessi alle regioni;

(*omissis*)».

Con il presente disegno di legge viene inserito nella disposizione della legge n. 400 del 1988, che disciplina in via generale le competenze istituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in ordine al procedimento legislativo, un termine per la sottoposizione al Presidente della Repubblica dei decreti autorizzatori all'inoltro al Parlamento di disegni di legge, tale da consentire al Capo dello Stato un congruo margine di tempo per l'esame dei disegni di legge concernenti la manovra finanziaria, nonché di altri disegni di legge per i quali sia stabilito un termine di presentazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituita dalla seguente:

«*c*) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i decreti che autorizzano la presentazione alle Camere dei disegni di legge, ed in particolare quelli relativi alla legge finanziaria ed al bilancio, almeno cinque giorni prima del termine di presentazione alle Camere, nonché per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi».

